

Milano, giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura interna alla propria sede legale di ATS Milano in Corso Italia n. 52 - 20122 Milano (MI), indirizzi di posta elettronica certificata simona.falconieri@milano.pecavvocati.it e paolo.garavaglia@milano.pecavvocati.it.

Nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024, con l'assistenza del segretario Pisani Barbara Marta, su consenso delle parti, è stata data per letta su consenso delle parti la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Marcella Tomasi, gli avvocati Golda-Perini Roberto e Lucariello Paolo per il convenuto, l'avvocato Falconieri Simona per l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 22 febbraio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio F.D.M.B. per sentirlo condannare al pagamento *«al pagamento della somma complessiva pari ad euro 1.458.489,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, e delle spese di giustizia in favore dello Stato».*

Il Procuratore regionale esponeva che con nota del 14.07.2023 (doc. 1 allegato alla citazione), la Corte d'Appello di Milano trasmetteva la sentenza n. Omissis /2023, con la quale veniva confermata la sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. Omissis /2022 del 12.10.2022 nei

confronti di F.D.M.B. e di A. M. S. F.. In particolare, la sentenza di primo grado aveva condannato l'odierno convenuto, nella sua qualità di medico di base, alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, c.1, DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), art. 640, c. 2, n. 1 c.p., art. 479 c.p. e art. 318 e 321 c.p., per aver prescritto farmaci contenenti ossicodone e aventi, dunque, natura stupefacente, non con finalità terapeutica, ma intestando le ricette a pazienti diversi dagli assuntori finali (nomi che erano comunicati da terze persone o dal sig. A.). Dette ricette redatte dal dott. F. erano sempre intestate a soggetti esenti (selezionati dalla lista dei suoi pazienti) e, quindi, secondo la prospettazione della Procura l'odierno convenuto aveva cagionato un danno all'erario.

In data 17.11.2023, la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti del dr. F.D.M.B. con contestuale istanza di sequestro conservativo *ante causam*.

Con decreto n. 43/2023 *inaudita altera parte*, il Presidente della Sezione Giurisdizionale Lombardia autorizzava il sequestro conservativo nei confronti di F.D.M.B. fino alla concorrenza del danno subito dall'Azienda di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano, pari alla somma di euro 1.458.489,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 33, secondo comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Con ordinanza n. 2 /2024 del 15 gennaio 2024, è stato confermato il decreto presidenziale n. 43 del 27.11.2023 di autorizzazione del sequestro conservativo emesso su istanza del Procuratore Regionale dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di

F.D.M.B. e a favore dell'Azienda di Tutela della Salute Città

Metropolitana di Milano fino alla concorrenza di € 1.458.489,03, oltre

rivalutazione e interessi, sulla pensione Enpam (nei limiti di legge) e

sui seguenti beni immobili: «a) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2;

Ubicazione: ... Omissis... (Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1;

Foglio: 11; Particella: Omissis; Sub: 12; Classam.: cat. C/2; Classe: 3;

Cons.: 7 m²; Rendita: euro 15,91; valore di mercato: € 2.362,50;

b) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 13; Classam.: cat. C/2; Classe: 3; Cons.: 6 m²; Rendita:

euro 13,63; valore di mercato: € 2.100,00;

c) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 22; Classam.: cat. C/6; Classe: 1; Cons.: 16 m²; Rendita:

euro 20,66; valore di mercato: € 4.037,50;

d) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, interno Omissis, piano 2; Foglio: 11;

Particella: Omissis; Sub: 8; Classam.: cat. A/2; Classe: 2; Cons.: 7,5 vani;

Rendita: euro 639,12; valore di mercato: € 122.237,50;

e) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano 3; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 10; Classam.: cat. C/2; Classe: 5; Cons.: 8 m²; Rendita:

euro 25,20; valore di mercato: € 5.250,00;

f) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 20; Classam.: cat. C/6; Classe: 1; Cons.: 23 m²; Rendita:
euro 29,70; valore di mercato: € 11.050,00;

g) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis
(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano Omissis; Foglio: 5; Particella:
Omissis; Sub: 2; Classam.: cat. A/7; Classe: 2; Cons.: 8,0 vani; Rendita:
euro 413,17; valore di mercato: € 97.614,00;

h) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis
(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano Omissis; Foglio: 5; Particella:
Omissis; Sub: 3; Classam.: cat. C/6; Classe: 2; Cons.: 16 m²; Rendita:
euro 32,23; valore di mercato: € 6.050,00;

i) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis
(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano Omissis; Foglio: 125;
Particella: Omissis; Sub: 12; Partita: 7951; Classam.: cat. A/3; Classe: 4;
Cons.: 1,5 vani; Rendita: euro 135,57».

Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 6 giugno 2024,
l'Agencia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano
(d'ora in avanti ATS) si costituiva concludendo come segue: «*Accertato
e dichiarato il danno erariale per come quantificato, condannare il dr.
F.D.M.B. al pagamento in favore di ATS della Città Metropolitana di Milano
della somma pari ad € 1.458.489,03 oltre interessi legali e rivalutazione. (..)
Con condanna al pagamento delle spese processuali*».

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, il convenuto si
costituiva nel presente giudizio di merito a ministero degli avvocati
Golda-Perini Roberto Edoardo Ercole Maria e Lucariello Paolo, i quali,
con comparsa di costituzione depositata in data 15 giugno 2024,

formulavano le seguenti conclusioni: *«In via principale: respingere e rigettare la richiesta di condanna avanzata dalla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Regione Lombardia sede di Milano in quanto carente di motivazione nella determinazione del danno avanzato. In via subordinata: riformulare il danno erariale a seguito di nuova istruttoria da svolgere da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti».*

In sintesi, la difesa esponeva che la Procura non aveva svolto un'approfondita indagine istruttoria per accertare i fatti contestati. Nel merito contestava la mancanza dell'elemento soggettivo doloso in capo al convenuto, l'insussistenza di un danno erariale in quanto il medesimo non avrebbe tratto profitto dalla condotta illecita a lui ascritta, nonché contestava la quantificazione del danno in quanto non si sarebbe tenuto conto dei farmaci che erano stati effettivamente dispensati.

Nell'udienza del 3 luglio 2024, tutte le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Preliminarmente questo Collegio ricorda che, nella comparsa di costituzione, la difesa del convenuto *“non ha mai messo in discussione la competenza giurisdizionale di questa Corte dei Conti”* (pag. 4 comparsa) ma contesta l'esistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo della condotta illecita imputata al dott. F..

Questa Sezione, essendo pacifico che il convenuto all'epoca dei fatti fosse legato da un rapporto di servizio con l'Amministrazione (circostanza che radica la giurisdizione di questa Corte) nella sua

qualità di medico della mutua e che la condotta contestata attenesse alle sue funzioni (ossia, la prescrizione di farmaci in favore di soggetti esenti a beneficio di soggetti diversi dagli intestatari delle prescrizioni mediche), procede direttamente all'esame del merito dell'azione erariale promossa dalla Procura.

A tal fine questo Collegio ricorda che la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. Omissis /2023, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. Omissis /2022 del 12.10.2022, emessa nei confronti di F.D.M.B. e di A. M. S.F.. In particolare, la sentenza di primo grado ha condannato l'odierno convenuto, nella sua qualità di medico di base, alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, c.1, DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), art. 640, c. 2, n. 1 c.p., art. 479 c.p. e art. 318 e 321 c.p., per aver prescritto farmaci contenenti ossicodone e aventi, dunque, natura stupefacente senza che ci fossero finalità terapeutiche.

Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, la sentenza penale è passata in giudicato con la pronuncia della Corte di cassazione del 5 aprile 2024 che ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (doc. n. 4 atto intervento ATS).

A fronte dell'eccezione della difesa circa il mancato espletamento di una specifica attività istruttoria da parte della Procura Contabile (eccezione, tra l'altro, infondata per quanto si dirà in seguito), questa Sezione ricorda che è pacifico che la giurisdizione penale e la giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e la «*giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente*

indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale» (ex multis Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343).

Con specifico riferimento al rapporto tra la giurisdizione contabile e quella penale vige la regola della piena autonomia, *«con il solo limite della immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel processo penale, sotto il profilo della materialità del loro manifestarsi nel mondo esterno» (C. Conti, Sez. giur. III App., 28 settembre 2005, n. 566).*

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 651 c.p.p. che, sotto la rubrica "Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno", al primo comma, recita: *«La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».*

Dunque, l'accertamento irrevocabile dei fatti compiuto dal Giudice penale nei limiti della loro materialità oggettiva fa stato anche nel presente giudizio.

I fatti accertati con la sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello di Milano n. 5914/2023) sono così sintetizzati: *«pienamente accertata la responsabilità dell'imputato per i reati contestati e la riconducibilità degli stessi nel perimetro dell'art. 73 co 1 L. Stup.: la prescrizione di farmaci quali*

Oxycontin e Contramal a soggetti dei quali F. nemmeno conosceva l'identità esclude tassativamente la finalità terapeutica delle predette prescrizioni e la piena consapevolezza dell'essere le stesse lo strumento attraverso il quale procurarsi sostanze stupefacenti da parte degli utilizzatori di tali ricette.

Quanto alla pretesa insufficienza del quadro probatorio, è la stessa difesa ad elencare - in ciò incorrendo in una manifesta contraddittorietà - i numerosissimi riscontri alla chiamata in correità da parte di A., rappresentati dalle s.i.t. dei soggetti intestatari delle ricette, dai riscontri sul PC dell'appellante, dalle denunce-querelle di E. S. ed E G., dalle chat con la moglie, dalle numerose prescrizioni rilasciate a soggetti che non ne avrebbero dovuto beneficiare».

Dunque, in sede penale è stata accertata definitivamente nella sua materialità oggettiva la condotta del F.: l'odierno convenuto ha redatto prescrizioni per l'erogazione di farmaci a base di oppioidi a pazienti diversi dagli assuntori finali (nomi che erano comunicati da terze persone o dal sig. A.). Dette ricette erano sempre intestate a "soggetti esenti" (selezionati dalla lista dei pazienti dello stesso dott. F. o da soggetti di nazionalità egiziana che lo contattavano) per finalità non terapeutiche.

Si aggiunga che, oltre ad essere stati definitivamente accertati i fatti sopra descritti, la Procura erariale ha anche svolto un'autonoma attività istruttoria espletata con il decreto istruttorio n.1158 del 20 ottobre 2023 (doc. n. 8 atto di citazione).

Passando all'esame dell'eccezioni di merito sollevate dalla difesa questa, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo,

contesta che la condotta ascritta al convenuto possa essere qualificata come dolosa. In particolare, la difesa afferma che la condotta non fosse imputabile al convenuto in quanto, al momento della commissione del fatto illecito, lo stesso soffriva della patologia di “ubriachezza” e che, pertanto, fosse venuto meno il suo potere di discernimento.

L’eccezione, oltre che generica, è smentita nella sua materialità oggettiva dalla sentenza passata in giudicato sopra richiamata laddove ha accertato che *«con riferimento (...) al riferito tratto di personalità del Fuccilo, caratterizzato da sfiducia e pessimismo, si tratta di aspetto inidoneo a determinare alcun tipo di incapacità cognitiva o volitiva e dunque del tutto irrilevante nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Quanto a tale ultimo profilo, la condotta del medico pare connotata da una particolare intensità del dolo desumibile dal numero di ricette emesse, tutt'altro che modesto e dal suo spessore criminale quale partecipe di un meccanismo ben avviato che è rimasto celato per un lunghissimo periodo e che lo ha visto proseguire nella sua lucrosa attività anche a fronte delle ripetute lamentele dei suoi pazienti o, addirittura, di soggetti che non erano suoi assistiti. Il tutto con l'asservimento della funzione pubblica a contesti criminali organizzati e dai quali non ha mai apertamente preso le distanze»*.

Altresì infondata è l’osservazione che se ATS avesse attivato adeguati controlli avrebbe impedito al medico di proseguire nella prescrizione di farmaci oppiaci senza finalità terapeutiche. L’eccezione è infondata in quanto non solo emerge che dei controlli erano stati avviati (anche in seguito a segnalazioni di farmacie site nei comuni di Milano e di Torino), ma anche che solo l’indagine penale -partita dalle denunce di soggetti ignari che ricevevano le notifiche del servizio sanitario per

prescrizioni di farmaci da loro non richiesti- ha potuto svelare la condotta dolosa dell'odierno convenuto.

Chiarita la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto, questo Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione della difesa che, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento oggettivo, contesta l'esistenza di un danno erariale. Secondo la difesa, infatti, la condotta ascritta al convenuto non avrebbe potuto generare un danno erariale in quanto il predetto non avrebbe tratto profitto dall'illecito per il quale è stato condannato in sede penale.

L'eccezione è priva di pregio. La condotta illecita ha arrecato un danno all'erario in quanto il costo dei farmaci prescritti dal dott. F. senza finalità terapeutiche è gravato interamente sull'erario essendo le prescrizioni intestate a soggetti "esenti". Dunque, è irrilevante ai fini dell'odierna pronuncia che il dott. F. avesse o meno tratto un vantaggio dalle prescrizioni di farmaci contenenti ossicodone (ossia, aventi, natura di stupefacente). La condotta illecita ascritta al convenuto ha, comunque, arrecato un danno ingiusto all'erario che ha sopportato il costo di farmaci prescritti per soggetti che non erano destinatari degli stessi e, comunque, per finalità non terapeutiche.

Accertata l'ascrivibilità della condotta illecita all'odierno convenuto come causativa di un danno ingiusto nei confronti dell'erario, in merito alla quantificazione del danno, la difesa del convenuto eccepisce che la Procura erariale ha proceduto alla sua quantificazione basandosi sulle ricette emesse dal dottore e non su quelle effettivamente dispensate dal servizio farmaceutico.

L'eccezione, oltre che generica e non corroborata dalla specifica contestazione delle ricette mediche che non sarebbero state dispensate

dal servizio farmaceutico, è comunque sconsigliata dalla documentazione prodotta dalla Procura erariale. In particolare, l'accusa ha fornito i dati estrapolati da Ommissis S.p.a. dal database Ommissis (doc. 11 atto di citazione) e la relativa documentazione a supporto dell'operazione di estrapolazione svolta da Ommissis S.p.a. (doc. 20 atto di citazione). Nella richiamata documentazione, in particolare, per il periodo che va dal primo gennaio 2020 e al 16 settembre 2021, sono indicate solo le ricette emesse dal dott. F. che sono state effettivamente dispensate dal servizio farmaceutico, con la specifica dei farmaci dispensati (ossia, ATC N02AA05 -OXICODONE- e N02AX02 -TRAMADOLO-) e la spesa effettivamente rimborsata dall'ATS di Milano.

La Procura erariale, dopo una specifica istruttoria sul punto, ha quindi specificato che *«sono state dispensate 32.434 confezioni relative ai farmaci Oxycontin/Oxicodone e Contramal/Tramadol sulla base di 15.233 ricette emesse dal dr. F., con una spesa sostenuta da ATS per il rimborso del costo dei farmaci pari ad euro 1.693.983,53»*.

In sede di quantificazione del danno, ad ogni modo, la Procura ha ridotto la richiesta risarcitoria specificando che ha escluso *«dal calcolo del danno erariale oggetto di contestazione le prescrizioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto (individuato dal codice fiscale) che non raggiungano una soglia minima a livello numerico, individuata in 50 ricette»*. Detta riduzione a tutela del convenuto è stata argomentata dalla Procura osservando *«che possa considerarsi pressoché certo che laddove in un periodo inferiore a due anni ad un medesimo individuo siano state prescritte oltre 50 ricette relative ai farmaci oggetto dell'istruttoria ed erogate, quindi, oltre 100 confezioni dei medicinali, tali prescrizioni non rispondano*

ad una reale esigenza terapeutica, in quanto tale quantità risulterebbe manifestamente eccessiva rispetto a qualsiasi eventuale necessità e possibilità di assunzione da parte di un singolo individuo».

In sede di discussione pubblica la difesa del convenuto ha contestato l'applicazione di detta riduzione affermando testualmente che «*il motivo per cui sono stati allegati i bugiardini è perché per scienza medica e per confronto oggettivo il criterio presuntivo che la Procura stessa utilizza delle 50 ricette pro capite annue per un singolo paziente non va bene, perché 50 ricette all'anno di Contramal e di OXICONTIN non sono oggettivamente erogabili, perché il paziente potrebbe morire».*

In buona sostanza, la difesa concorda con la natura “prudenziale” della riduzione del *quantum* del danno: se le prescrizioni dei farmaci in discorso fossero state effettivamente erogate per finalità terapeutiche i pazienti sarebbero deceduti. La difesa conferma dunque che la Procura erariale in sede di quantificazione del danno ha tenuto conto solo di quelle prescrizioni palesemente prive di giustificazione perché se i farmaci fossero stati assunti dagli intestatari nelle quantità prescritte, questi sarebbero appunto deceduti. *Ergo*, la difesa del convenuto concorda sul fatto che le prescrizioni farmaceutiche prese a supporto della quantificazione del danno erariale fossero state redatte dal dott. F. per finalità non terapeutiche, altrimenti con un dosaggio sopra a cinquanta confezioni i destinatari delle prescrizioni sarebbero morti.

Stante l'accoglimento nel merito della domanda attoria, deve trovare accoglimento, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., la richiesta della Procura erariale di conversione in pignoramento di quanto è stato oggetto di sequestro con ordinanza n. 2 /2024 del 15 gennaio 2024 di

questa Sezione.

Le spese di lite, in favore dell'interveniente adesivo dipendente, in considerazione delle caratteristiche dall'attività prestata, sono liquidate per diritti ed onorari in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio cautelare e di merito sono liquidate come in dispositivo e poste a carico del convenuto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna F.D.M.B. (C.F.: Omissis) al pagamento, in favore dell'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, della somma di euro al pagamento della somma complessiva pari ad euro 1.458.489,03, (euro unmilionequattrocentocinquantottomilaquattrocentoottantanove/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Converte in pignoramento il sequestro disposto, con ordinanza n. 2 /2024 del 15 gennaio 2024 di questa Sezione, nei confronti di F.D.M.B. e a favore dell'Azienda di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano fino alla concorrenza di € 1.458.489,03, oltre rivalutazione e interessi, sulla pensione Enpam (nei limiti di legge) e sui seguenti beni immobili: «a) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: ... Omissis... (Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella: Omissis; Sub: 12; Classam.: cat. C/2; Classe: 3; Cons.: 7 m²; Rendita: euro 15,91; valore di mercato: € 2.362,50;

b) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 13; Classam.: cat. C/2; Classe: 3; Cons.: 6 m²; Rendita:

euro 13,63; valore di mercato: € 2.100,00;

c) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 22; Classam.: cat. C/6; Classe: 1; Cons.: 16 m²; Rendita:

euro 20,66; valore di mercato: € 4.037,50;

d) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, interno 6, piano 2; Foglio: 11;

Particella: Omissis; Sub: 8; Classam.: cat. A/2; Classe: 2; Cons.: 7,5 vani;

Rendita: euro 639,12; valore di mercato: € 122.237,50;

e) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis...

Omissis (Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano 3; Foglio: 11;

Particella: Omissis; Sub: 10; Classam.: cat. C/2; Classe: 5; Cons.: 8 m²;

Rendita: euro 25,20; valore di mercato: € 5.250,00;

f) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/1; Ubicazione: ... Omissis ...

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano S1; Foglio: 11; Particella:

Omissis; Sub: 20; Classam.: cat. C/6; Classe: 1; Cons.: 23 m²; Rendita:

euro 29,70; valore di mercato: € 11.050,00;

g) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano Omissis; Foglio: 5; Particella:

Omissis; Sub: 2; Classam.: cat. A/7; Classe: 2; Cons.: 8,0 vani; Rendita:

euro 413,17; valore di mercato: € 97.614,00;

h) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis

(Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano Omissis; Foglio: 5; Particella:

Omissis; Sub: 3; Classam.: cat. C/6; Classe: 2; Cons.: 16 m²; Rendita: euro 32,23; valore di mercato: € 6.050,00;

i) Catasto: F; Titolarità: Proprietà per 1/2; Ubicazione: Omissis (Omissis), via Omissis, n. Omissis, piano T; Foglio: 125; Particella: Omissis; Sub: 12; Partita: 7951; Classam.: cat. A/3; Classe: 4; Cons.: 1,5 vani; Rendita: euro 135,57.

Condanna F.D.M.B. al pagamento in favore di ATS della Città Metropolitana di Milano delle spese processuali che si liquidano complessivamente per diritti ed onorari in € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 945,40 (novecentoquarantacinque/40).

Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

L'estensore
(Laura De Rentiis)

Il Presidente
(Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 29/07/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

Firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.

Milano, 29/07/2024

Il direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente